



DISCIPLINARE DI GARA

**SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO IMMOBILE IN SERMIDE VIA
CESARE BATTISTI 19**

CIG: B54A259463

INDICE

1. PREMESSE.....	4
1.1 Piattaforma telematica.....	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara.....	7
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELLA PROCEDURA.....	9
3.1 Durata.....	10
3.2 Revisione dei prezzi.....	10
3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE.....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	14
6.1 Fascicolo virtuale dell'operatore economico.....	14
6.2 Requisiti di idoneità professionale.....	15
6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	15
6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	15
6.5 Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	15
6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	16
11. SOPRALLUOGO.....	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	18
13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	24
15.2 Documento di Gara Unico Europeo.....	27
15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D. Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019.....	28
15.4 Documentazione in caso di avvalimento.....	28
15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	28
16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO BUSTA ECONOMICA).....	29
16.1 Dichiarazione a corredo dell'Offerta economica – Allegato 3.....	30
16.2 Documento d'offerta.....	31
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	32
18.1 Verifica documentazione amministrativa e offerte economiche.....	33
18.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica.....	34
18.3 Valutazione dell'Offerta Economica.....	34
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	34
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
21. FATTURAZIONI.....	36
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	40
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	40
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	41

1. PREMESSE

L'A.S.S.T. di Mantova ha indetto, con decreto n. 1263 del 22/11/2024, procedura aperta per l'affidamento del servizio di bonifica amianto presso la sede della A.S.S.T. di Mantova sita in Sermide Via Cesare Battisti 19, individuata quale sede per la realizzazione della Casa di Comunità di Sermide.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti pubblici, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato SINTEL (di seguito Piattaforma o SINTEL) accessibile al sito www.ariaspa.it.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, l'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di un servizio con caratteristiche standardizzate.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di inversione procedimentale, prevista all'art. 107, comma 3 del Codice e, pertanto, procederà alla selezione delle offerte mediante esame prima delle offerte economiche e, in seguito, dell'idoneità degli offerenti potenziali aggiudicatari dell'appalto.

Il presente Disciplinare di gara è redatto in conformità al bando tipo n. 1/2023, approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 309 del 27/06/2023. Le eventuali modifiche apportate al presente documento sono finalizzate ad adeguare le disposizioni contenute nel precitato bando tipo alle funzionalità della Piattaforma SINTEL.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo della fornitura del servizio è Sermide Felonica (*Mantova*) – codice NUTS ITC4B

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Ilaria Bianchera (indirizzo mail: ilaria.bianchera@asst-mantova.it).

1.1. Piattaforma telematica

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma di e-procurement "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le attività di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", disponibili sul portale ARIA (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e->

[procurement/strumentidisupporto/guide-e-manuali](#)). In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un

indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, anche per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet dell'ASST di Mantova: <http://www.asst-mantova.it> (Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara) e sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (www.ariaspa.it), è costituita dai seguenti documenti:

- Il presente Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
- Capitolato tecnico;
- Computo metrico estimativo;
- Documentazione fotografica;

I modelli fac-simile:

- Allegato n. 1- Fac-simile Domanda di partecipazione;
- Allegato n. 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato n. 3 – Fac-simile Dichiarazione a corredo dell'offerta economica;
- Allegato n. 4 – Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel;
- Allegato n. 5 – DUVRI;
- Allegato n. 6 - "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con DGR n. 1751 del 17/06/2019 (pubblicato sul BURL n. 26 del 26 giugno 2019 - Serie Ordinaria);
- Allegato n. 7 - Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Allegato n. 8 – Fac-simile contratto servizi.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel, entro e non oltre il giorno 29.01.2025.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 31/01/2025, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale www.asst-mantova.it.

Si precisa che verranno considerate valide esclusivamente le richieste di chiarimenti ricevute tramite il canale presente su SINTEL "Comunicazioni della procedura". In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimenti la Stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Non verrà fornita risposta alle richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

In generale tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici, avverranno ai sensi del Codice, a mezzo di strumenti elettronici.

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno per via telematica, attraverso l'apposito spazio all'interno di SINTEL, denominato Comunicazioni della procedura, assegnato al Concorrente al momento della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d'accesso riservata del medesimo Concorrente. Per le comunicazioni, SINTEL utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000.

Il Concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell'offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo l'area riservata all'interno di SINTEL denominata Comunicazioni della procedura.

Il Concorrente è tenuto ad accertarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito nella fase di registrazione quale proprio recapito telematico sia una casella di PEC.

La data e l'orario di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SINTEL sono determinati dalle registrazioni di sistema (log).

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui paragrafo 21.2 avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA – IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha per oggetto del servizio di bonifica amianto presso la sede della A.S.S.T. di Mantova sita in Sermide Via Cesare Battisti 19, individuata quale sede per la realizzazione della Casa di Comunità di Sermide.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, non si è ritenuto possibile suddividere l'affidamento in lotti funzionali in considerazione della unicità dell'intervento da realizzarsi in un unico immobile.

Le caratteristiche qualitative e quantitative del servizio relativo alla presente procedura sono dettagliatamente descritte nei documenti di gara allegati al presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, l'importo stimato dell'appalto è pari ad € 322.760,82 così composto:

- base d'asta € 268.967,35;

- ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo della base d'asta pari ad € 53.793,47

Gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari ad € 0,00.

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

n	Descrizione servizi/beni/lavori	Quantità	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo
1	Servizi di rimozione amianto	1	90650000-8	P	€
A) Importo a base d'asta (di cui € 90.255,00 per costi manodopera)					268.967,35 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00 €
A) + B) Importo complessivo					268.967,35 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 90.255,00.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere CCNL F012 *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative”* e CCNL F018 *“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini”*.

3.1. Durata

Il termine complessivo di esecuzione dell'appalto è pari a **60 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipula del contratto oppure di avvio dell'esecuzione nelle more della stipula ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

Viene sin d'ora autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, in quanto il mancato avvio delle prestazioni in urgenza potrebbe determinare la perdita di un finanziamento erogato dall'Unione Europea.

3.2. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici ISTAT relativi al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ASST può imporre al fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'art. 9 del Codice se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

1. le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2. all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124;
3. nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) e quello degli eventuali subappaltatori.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento "Patto di integrità" allegato al presente Disciplinare, ed il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei capoversi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

La Stazione Appaltante, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 285 del 13/12/2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra menzionata Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

6.2. Requisiti di idoneità professionale

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. A tale proposito è necessario compilare la parte IV "Criteri di Selezione", sezioni A, punto 1 del documento DGUE. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
- Ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e del D.M. 120/2014, è requisito indispensabile per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 10B classe e). Il personale addetto alle operazioni di bonifica dell'amianto ed il responsabile tecnico devono inoltre essere in possesso dei titoli di abilitazione previsti dalla normativa vigente in materia.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE se disponibile; ove non disponibile la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.

6.4. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Non sono previsti requisiti minimi di ammissione.

6.5. Indicazioni per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.2 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.6. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 4 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104, del D.Lgs. n. 36/2023, il Concorrente potrà far ricorso all'istituto dell'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Il pagamento della cauzione dovrà essere effettuato mediante il canale PagoPA, seguendo le indicazioni riportate sul sito istituzionale dell'ASST, collegandosi al portale <https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html> ed eseguendo le seguenti operazioni:

- cercare l'ente "ASST di Mantova";
- alla sezione "altre tipologie di pagamento", selezionare "Garanzia provvisoria per gara di appalto";
- compilare con i dati anagrafici del fornitore tutti i campi ed indicare, nella casella della causale, l'oggetto della procedura di gara, quindi cliccare su "aggiungi a carrello".

Il portale invierà una mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione, con un link che consentirà di effettuare il pagamento direttamente on-line oppure successivamente, con l'utilizzo della

stampa dell'avviso, e completare l'operazione. A pagamento avvenuto on line sarà inviata alla precedente mail la ricevuta del pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni

possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice il concorrente dichiara nell'offerta il possesso dei relativi requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 610 del 19 dicembre 2023.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il concorrente, nell'apposita busta contenente la documentazione amministrativa, inserisce copia della ricevuta di pagamento resa disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte

dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, co. 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore, con le modalità indicate nei paragrafi che seguono.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Trattandosi di procedura con carattere di urgenza, si prevedono termini abbreviati per la ricezione delle offerte.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 7 febbraio 2025** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1.Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

Per la presentazione dell'offerta, i Concorrenti dovranno accedere alla Piattaforma Sintel, sezione "Invia offerta" e procedere secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente nell'allegato "Modalità di utilizzo della Piattaforma telematica Sintel", mediante il caricamento su Sintel delle informazioni e dei documenti di seguito indicati.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale dettagliatamente descritta nel sopra citato allegato che consente di predisporre e inviare:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta economica.

Il completamento della procedura di presentazione dell'offerta dovrà avvenire mediante la funzionalità "Invio offerta" al termine dell'avvenuto inserimento dei dati richiesti nelle varie fasi di predisposizione dell'offerta e del caricamento a Sistema della documentazione.

I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che la Piattaforma consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato PDF dal Sistema. Al Concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'Offerta, i documenti che compongono l'offerta. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o, comunque, fornire i dati dell'offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla presente procedura. E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo. Il mancato invio dell'offerta secondo le modalità e nei termini prescritti dalla documentazione di gara è imputabile unicamente al concorrente.

E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i

concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte - digitalmente - dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse e non saranno accettate dalla Piattaforma Sintel in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 12 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, a discrezione della Stazione Appaltante, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni, a discrezione della Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Resta fermo che la Stazione Appaltante potrà, comunque, richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, diverse da quelle soggette a possibile sanatoria ai sensi del capoverso che precede, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta telematica amministrativa sulla Piattaforma attraverso il percorso guidato "Invia offerta" la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE - Gli Operatori Economici, come indicato nel Manuale di servizi di supporto e-Procurement "E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE", potranno generare la DGUE Response a partire dalla Request in formato xml messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione da Sintel.

L'Operatore Economico, una volta effettuato l'accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto "Compila DGUE" viene indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell'eDGUE Response.

Dopo aver seguito gli step per la creazione del DGUE e aver confermato la creazione cliccando su Conferma, l'utente cliccando sul tasto "Scarica eDGUE" potrà scegliere il tipo di formato (XML Format oppure PDF Format) e scaricare il file.

In fase di sottomissione dell'offerta, gli Operatori Economici dovranno caricare in SINTEL nella busta amministrativa il file DGUE Response firmato secondo le modalità di cui al successivo punto 15.2. Si richiede il Formato PDF al fine di renderne più agevole la lettura.

3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. copia ricevuta relativa al pagamento del contributo ANAC di cui all'art. 14, che dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
8. Copia scansionata firmata digitalmente, in segno di presa visione ed accettazione, del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di cui alla DGR n. 1751 del 17/06/2019, allegato al presente disciplinare (Allegato n. 6);
9. Informativa Privacy;
10. DUVRI (Allegato 5) compilato e firmato digitalmente.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente articolo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione

dalla Stazione Appaltante. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa compreso l'originale dei documenti scansionati e caricati sul Sistema.

Si precisa inoltre che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa, preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita nell'apposito campo messo a disposizione dalla Piattaforma SINTEL, attraverso il percorso guidato "Invia Offerta amm.va".

Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la cartella compressa.

Il Concorrente accede con le proprie chiavi di accesso alla Piattaforma Sintel e al primo step di sottomissione dell'offerta, nella busta telematica amministrativa presente in Piattaforma dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente:

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 – Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei

relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di aggregazioni di retisti:
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste

le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato secondo le seguenti modalità:

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- mediante versamento con modello F24, Agenzia delle Entrate, Ufficio TM2, codice tributo 1552, descrizione, "imposta di bollo" estremi dell'atto o del documento, anno di pagamento e codice CIG;
- mediante acquisto di una marca da bollo da € 16,00 e inserimento del suo numero seriale nell'apposito campo della domanda di partecipazione. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, dal consorzio medesimo;

- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

Eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, entro il termine di presentazione dell'offerta, rispettivamente per ogni modalità di pagamento, la seguente documentazione:

- ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero ricevuta del bonifico bancario;
- ricevuta del versamento F24;
- copia del contrassegno in formato pdf;

Qualora dalla copia della documentazione inviata non sia desumibile che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura, il concorrente dovrà allegare altresì una dichiarazione con espressa indicazione in merito.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

Oltre al "Modello di domanda di partecipazione" in ordine ai requisiti di partecipazione, che dovrà comunque essere presentato, l'operatore economico dovrà presentare, nella busta contenente i documenti amministrativi il DGUE in formato xml (response) compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione appaltante.

A scopo informativo si allega altresì il DGUE in formato pdf.

Le istruzioni per la compilazione del DGUE da parte dell'Operatore economico sono riportate al seguente link, dove è possibile scaricare il relativo manuale:

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveDocLibraries.do>

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato, presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 ndel D. Lgs. n.14 del 12 gennaio 2019

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di

rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:*
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- *In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:*
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO BUSTA ECONOMICA)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella sezione "Offerta Economica" della Piattaforma. L'offerta economica di sistema, redatta compilando l'apposita sezione e firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 13, deve indicare il ribasso unico offerto sulla base d'asta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

L'offerta economica firmata digitalmente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1.1 Campo "Offerta economica"

Nel Campo “Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire il ribasso percentuale offerto sulla base d’asta tenuto conto che per i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante scorporati dai costi dei lavori, resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. I ribassi vanno espressi in percentuale con due cifre decimali. Il ribasso indicato in piattaforma è impegnativo e vincolante per il concorrente. Il ribasso offerto sarà applicato sull’intera base d’asta, comprensiva dei costi della manodopera.

1.2 Campo “Costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico”

Nel Campo “Costi della sicurezza afferenti all’attività svolta dall’operatore economico” il Concorrente dovrà inserire l’indicazione dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.3 Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze”

Nel Campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenze” il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008, individuato dalla Stazione Appaltante: il concorrente dovrà inserire l’importo inerente i costi di sicurezza da DUVRI, pari a € 0,00. Si precisa che tali costi non sono ribassabili, pena esclusione dalla gara.

1.4 Campo “Costi della manodopera”

Il concorrente dovrà inserire il valore dei costi di cui all’art. 108, comma 9, del Codice (costi della mano d’opera con riferimento all’appalto in oggetto). Si precisa che nella sezione visibile in Piattaforma SINTEL“ sono elencati i valori economici della procedura definiti dalla Stazione Appaltante” la Stazione Appaltante ha stimato i costi del personale in € 90.255,00; l’operatore economico dovrà procedere all’indicazione dei costi del personale secondo propria valutazione. La Stazione appaltante procede alla valutazione dell’importo in sede di verifica di congruità dell’offerta.

1.5 Campo “Dichiarazione dell’offerta economica”

Nel Campo “Dichiarazione dell’Offerta economica” il Concorrente dovrà inserire la “Dichiarazione dell’Offerta economica”, firmata digitalmente.

1.6 Campo “Documento d’offerta”

16.1 Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica – Allegato 3

Il Concorrente, nella busta telematica offerta economica presente in Piattaforma dovrà allegare la “Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica”, firmata digitalmente, preferibilmente secondo il modello Allegato n. 3.

La verifica sui costi della manodopera potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere svolta nel contesto del sub procedimento di anomalia dell’offerta. La “Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica” deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) del concorrente singolo. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, la Dichiarazione a corredo dell’Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante (o un suo procuratore, allegando - in tal caso - la relativa procura) della mandataria capogruppo.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti non ancora costituiti, Dichiarazione a corredo dell'Offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, dai legali rappresentanti (o loro procuratori, allegando - in tal caso - la relativa procura) di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento temporaneo di Concorrenti.

16.2 Documento d'Offerta

Al termine della compilazione dell'offerta economica il Sistema genererà un documento in formato ".pdf" che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e quindi sottoscritto con firma digitale. Tale documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema SINTEL attraverso l'apposita procedura di upload seguendo le apposite istruzioni.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il file .pdf generato dalla Piattaforma dovrà essere firmato digitalmente:

- dall'impresa mandataria in caso di R.T.I. già costituito o di Consorzio stabile;
- da tutte le imprese raggruppande o consorziate in caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti.

Si precisa che:

- tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa (preferibilmente formato .zip) che dovrà essere inserita nell'apposito campo "Offerta economica" messo a disposizione dalla Piattaforma Sintel;
- dovranno essere firmati digitalmente esclusivamente i singoli file e non le singole cartelle;
- i file dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente o da un procuratore della ditta concorrente e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore;
- i prezzi devono essere espressi in euro al netto dell'Iva;
- l'importo complessivo iva esclusa desunto dal file "Dettaglio prezzi unitari" dovrà esattamente corrispondere all'importo complessivo iva esclusa inserito sulla Piattaforma SINTEL;
- in caso di contrasto tra l'importo complessivo imputato a Sistema e l'importo indicato nell'allegato "Dichiarazione a corredo dell'Offerta economica", viene considerato come valido l'importo imputato a sistema;
- nel formulare l'offerta la ditta deve tener conto che sono a suo carico tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'Iva, tutte le spese di trasporto, consegna ed ogni onere accessorio;
- non sono ammesse offerte condizionate, frazionate e/o alternative;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- il concorrente, entro il termine di presentazione dell'offerta, ha la possibilità di presentare una nuova offerta che annulla e rende invalida l'offerta precedentemente presentata (stato "sostituita"); per quest'ultima, peraltro, il Sistema SINTEL non consente l'apertura e quindi la visione in nessun momento della procedura.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, si procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara saranno condotte dal Seggio di gara presieduto dal competente Dirigente di A.S.S.T. con l'assistenza di due componenti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica **il giorno 07/02/2025, alle ore 11:00.**

L'utilizzo della Piattaforma telematica Sintel garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza; pertanto la seduta pubblica si svolgerà da remoto, mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Teams.

Verrà comunicato a tutti i partecipanti il link per accedere alla Piattaforma per partecipare alla seduta pubblica mediante la funzionalità "Comunicazioni della procedura".

Si fa presente che sono necessari:

- un dispositivo connesso a internet (PC, Tablet, Smartphone, etc.);
- una webcam;
- un microfono.

Il sistema che verrà utilizzato per le operazioni summenzionate è Microsoft Teams.

Ulteriori precisazioni e il relativo link per l'accesso verranno trasmesse tramite la piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni procedura".

Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato in Piattaforma SINTEL in "Comunicazioni procedura" entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio anticipato è richiesto al fine di consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e seduta/e.

Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato in Piattaforma SINTEL in "Comunicazioni procedura" entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio anticipato è richiesto al fine di consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e seduta/e.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma Sintel almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel almeno 1 giorno prima della data fissata.

18.1 Verifica documentazione amministrativa e offerte economiche

Ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Codice, la Stazione Appaltante esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

Il Seggio di gara, operando attraverso la Piattaforma Sintel procederà, nella prima seduta pubblica:

- a a verificare tramite Sintel, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema;
- b all’apertura delle buste amministrative. Il Sistema verifica automaticamente la validità della firma digitale apposta sul documento in formato pdf riepilogativo delle informazioni e dei dati immessi a sistema, dando evidenza delle risultanze di detta verifica;
- c in applicazione dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107, comma 3 del codice, all’apertura della documentazione dell’offerta economica dei concorrenti che hanno presentato regolarmente l’offerta e alla verifica di completezza della documentazione inviata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati;
- d determinazione della soglia di anomalia ai sensi del successivo art. 19 del presente disciplinare;
- e all’individuazione del 1° migliore offerente, che ha presentato un’offerta non giudicata anomala;
- f apertura della documentazione amministrativa del concorrente collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione;
- g redigere apposito verbale delle attività svolte.

Successivamente il Seggio di gara, in seduta pubblica procede:

- a all’apertura della busta amministrativa presentata dal miglior offerente;
- b verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

Successivamente il Seggio di gara, in una o più sedute riservate, procede:

- a alla verifica del contenuto dei documenti inseriti nella busta amministrativa del miglior offerente;
- b attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c all’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, in caso di mancata dimostrazione dei requisiti, come previsto dall’art. 107, comma 3 del Codice;
- d redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- e disporre le esclusioni dalla procedura di gara.

18.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse le offerte in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

18.3 Valutazione dell'Offerta Economica

Il Seggio di gara:

- a) procede all'attività di accertamento della conformità della documentazione contenuta nelle buste dell'Offerta Economica alle prescrizioni della documentazione di gara;
- b) ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base ai seguenti elementi specifici appaia anormalmente bassa:

- a) i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del codice;
- b) l'elemento prezzo, sulla base dell'individuazione di una soglia di anomalia determinata come segue:
 - verrà valutata la congruità delle offerte che presentano un ribasso maggiore al 20% rispetto alla media dei ribassi delle offerte ammesse.

L'anomalia dell'offerta verrà valutata solo qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Considerata la necessità di procedere celermente all'esecuzione delle prestazioni, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 224 del D. Lgs. 36/2023 con il quale sono state soppresse le parole "fino al 30 giugno 2023" nell'art. 8, comma 1, lettera a) del D. L. n.76 del 16/07/2020, convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, si procederà all'aggiudicazione e all'avvio dei servizi in via d'urgenza, nelle more dell'ultimazione delle verifiche, precisando che l'efficacia dell'atto di aggiudicazione decorrerà dalla data di ultimazione delle verifiche con esito positivo.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

21. FATTURAZIONI

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate a questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio: UFHLJY

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, si raccomanda, inoltre, di riportare all'interno della fattura elettronica le seguenti informazioni obbligatorie:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 7 luglio 2011, n. 4 ed i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di

manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e, ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

- N. ordine acquisto ossia l'identificativo trasmesso tramite NSO
- Data ordine di acquisto
- Identificativo mittente ordine (codice IPA punto ordinante)

Questa A.S.S.T. non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i riferimenti sopra descritti.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
2. Totale documento
3. Codice fiscale del cedente
4. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture elettroniche saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii..

La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad esporre il Numero CIG in tutte le fatture relative alle eventuali forniture dei dispositivi medici/farmaci/presidi medico chirurgici/prodotti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alle Prefetture-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore dovrà, pertanto, comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti riferiti alla fornitura effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con le Aziende Sanitarie;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

al seguente indirizzo: (ragioneria@pec.asst-mantova.it ; fax n. 0376/464676).

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario del contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito

specificati, a trasmettere all'Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, nonché quelle di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 di seguito trascritte e richiamate:

- art. 119 comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36: "L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati";
- art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: "I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi".

Si richiamano di seguito le ulteriori disposizioni connesse a quelle sopra citate:

- art.3 comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)";
- art. 98 comma 3, lettera e, del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36: "L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa."

Verifiche dell'Amministrazione contraente

L'Amministrazione contraente, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e di seguito trascritto: "La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge."

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della suddetta norma è attuato con il suo richiamo esplicito nel subcontratto da parte dell'affidatario. L'Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori

economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

Sanzioni e penali

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la mancata previsione, all'interno di qualsiasi tipologia di subcontratto, della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge, rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e, comunque, non inferiore a 500 euro.

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i

subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante. L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del Codice di Comportamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, consultabile sul sito aziendale pubblicato nell'Area Amministrazione Trasparente del Sito Web Aziendale al Link: <https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> .

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti telematici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, come da Informativa Privacy allegata.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore
Struttura Gestione Acquisti
Dott. Cesarino Panarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Allegati:

- Allegato n. 1 - Fac-simile Domanda di partecipazione;
- Allegato n. 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato n. 3 - Fac-simile Dichiarazione a corredo dell'offerta economica;
- Allegato n. 4 - Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- Allegato n. 5 – DUVRI;
- Allegato n. 6.- Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali;
- Allegato n. 7 - Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- Allegato n. 8 – Bozza di contratto;

*Il Responsabile del Procedimento: Dott. Cesarino Panarelli
Il Referente del Procedimento: Patrizia Montagnoli/Sonia Martelli – 0376464154*